**Breve soluzione ragionata Quiz n. 2**

Il contratto aperto si conclude mediante:

1. Offerta al pubblico ed adesione anche successiva
2. Adesione, anche successiva, alla clausola di apertura
3. Scambio di proposta e controproposta
4. Scambio di invito a offrire ed accettazione

**SOLUZIONE:** A volte il contratto, già concluso e produttivo di effetti, resta aperto all’adesione di altre parti; è ciò che accade, ad esempio, nel caso dei contratti plurilaterali, quali quelli associativi

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. VI, Cap. 24, par. 7

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VIII, Cap. 2, par. 15

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XXVI, par. 271

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo II, Sez. IV, par. 68

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte IV, Lett. Ad), par. 26

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XXIX, lett. A, par. 208

Si dice che un contratto è concluso mediante anticipata esecuzione quando:

1. Vi è una proposta ed un obbligo di accettazione scritta
2. Vi è una proposta cui segue immediatamente l’esecuzione della stessa
3. Vi è una proposta irrevocabile
4. Vi è esecuzione prima della proposta

**SOLUZIONE:** L’art. 1327 cod. civ. disciplina la fattispecie del contratto concluso “mediante inizio dell’esecuzione”, nel quale la conclusione non richiede una formale accettazione che giunga a conoscenza del proponente, essendo sufficiente che il destinatario della proposta dia avvio all’attività esecutiva della prestazione richiesta. Questa particolare modalità di conclusione del contratto può realizzarsi solo a condizione che il proponente, la natura dell’affare o gli usi consentano che la prestazione “debba eseguirsi senza una preventiva risposta”. In ogni caso, colui che accetta la proposta dando avvio all’esecuzione, deve darne prontamente avviso al proponente.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. VI, Cap. 24, par. 4

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VIII, Cap. 2, par. 16

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XXVI, par. 268

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo II, Sez. IV, par. 68

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte IV, Lett. Ad), par. 26

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XXIX, lett. A, par. 212

In caso di simulazione relativa:

1. Il negozio dissimulato non produce mai effetto nei confronti dei terzi;
2. Il negozio dissimulato produce effetti se ne sussistono i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge
3. Il negozio simulato produce tutti gli effetti simulati dalle parti, se non vi sia ricorso da parte di chi ne abbia interesse
4. Il negozio simulato produce effetti se le parti lo hanno espressamente stabilito

**SOLUZIONE:** Nell’ipotesi di simulazione relativa, il contratto simulato non può produrre effetti tra le parti poiché esse sono d’accordo nell’averlo stipulato per mera apparenza, senza volerne realmente gli effetti. Ne deriva che tra loro ha effetto soltanto il contratto dissimulato, ma solo a condizione che esso abbia tutti i requisiti di forma e di sostanza, come richiesto dall’art. 1414, comma 2, cod. civ.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. VI, Cap. 29, parr. 10-14

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VIII, Cap. 3, parr. 13-15

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XXXVI, 331-336

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo II, Sez. I, par. 48

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte IV, lett. Af), par. 54

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XIX, par. 125-130

Il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio e come rappresentante dell’altra parte:

1. è nullo di diritto
2. è annullabile e l’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante
3. è annullabile salvo che il rappresentato lo abbia autorizzato espressamente oppure qualora il contenuto del contratto sia tale da escludere la possibilità di un conflitto d’interessi
4. è valido

**SOLUZIONE:** La norma dell’art. 1395 cod. civ. considera l’ipotesi del contratto concluso dal rappresentante con se stesso (quando, cioè il rappresentante ricopre la posizione di parte sia in senso formale e che sostanziale) rientrante in quella più generale del contratto concluso dal rappresentante in situazione di conflitto d’interessi; per tale ragione il codice dispone l’annullabilità anche di tale contratto. La presunzione di conflitto presupposta dalla norma è esclusa soltanto dalla espressa autorizzazione del rappresentato ovvero dalla natura della specifica operazione contrattuale.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. VI, Cap. 25, par. 4

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VIII, Cap. 8, par. 5

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XXIX, par. 294

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Cap. II, Sez. I, par. 46

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Quarta, lett. a), par. 18

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XXIV, par. 183

Nei contratti reali, il consenso dei contraenti è elemento

1. necessario e sufficiente al perfezionamento del contratto
2. non necessario né sufficiente al perfezionamento del contratto
3. necessario ma non sufficiente al perfezionamento del contratto
4. non necessario ma, ove espresso, sufficiente al perfezionamento del contratto

**SOLUZIONE:** I contratti reali sono quei contratti per la cui conclusione non è sufficiente lo scambio dei consensi, ma è necessaria – già per il perfezionamento del contratto, che altrimenti non sarebbe concluso e non impregnerebbe nessuno – la consegna della cosa. Tra i contratti reali si annoverano: il comodato, la donazione manuale, il deposito, il mutuo, il pegno. Per essi, prima della consegna il mero accordo non è vincolante; il vincolo si realizza solo al momento della effettiva esecuzione della prestazione.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. VI, Cap. 23, par. 8

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte VIII, Cap. 1,

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. XXV, par. 267

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo II, Sez. IV, par. 78

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte IV

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XXVII, par. 203

La trascrizione è

1. un mezzo di pubblicità legale
2. un requisito di validità del contratto avente ad oggetto diritti reali immobiliari
3. uno strumento di conservazione degli atti pubblici
4. un elemento essenziale del contratto

**SOLUZIONE:** In relazione ad atti aventi ad oggetto beni immobili si pone la necessità di assicurare certezza alla circolazione dei rispettivi diritti al fine di rendere conoscibile il compimento di detti atti, nonché di dirimere eventuali conflitti che dovessero sorgere sulla titolarità di tali diritti. La trascrizione assolve proprio a queste funzioni; pertanto, essa ha mera efficacia dichiarativa, non incidendo in alcun modo sulla produzione degli effetti del contratto, né tantomeno sulla sanatoria di eventuali vizi dello stesso. Per questa ragione la trascrizione si distingue dall’iscrizione, che è riferita esclusivamente all’ipoteca, che invece è costitutiva del diritto di garanzia.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. IV, Cap. 16

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte XIV, Cap. 2

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. LXXXI

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo II, Sez. 5, parr. 91-94

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Quarta, lett. E

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. LVII

Nel caso di danno cagionato da esercizio di attività pericolose, l'esercente è tenuto a risarcire il danno:

1. si, se non prova di aver agito in buona fede
2. si, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
3. no, poiché non risponde proprio a causa della pericolosità dell'attività
4. no, poiché il fatto non è a lui imputabile

**SOLUZIONE:** A differenza della clausola generale di cui all’art. 2043 cod. civ. – che opera per ogni fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto – il codice civile prevede alcune ipotesi al ricorrere delle quali la legge imputa la responsabilità ad un soggetto, a prescindere dal dolo o dalla colpa. L’art. 2050 cod. civ. disciplina una di queste ipotesi, in caso di esercizio di attività pericolose, prevedendo che l’esercente sia tenuto a risarcire i danni ricollegabili a dette attività, salvo che provi “di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. La ragione che giustifica la disciplina di questa fattispecie di responsabilità oggettiva dipende dall’assunzione da parte dell’esercente del rischio connesso all’esercizio di siffatta attività (generalmente produttiva di significativi profitti), intrinsecamente idonea ad esporre a pregiudizio l’intera sfera dei consociati.

**RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:**

V. Roppo, Diritto Privato. Linee essenziali: Sez. VIII, Cap. 38, par. 4

F. Bocchini-E. Quadri, Diritto privato: Parte X, Cap. 1, par. 7

A. Torrente-P. Schlesinger, Manuale di diritto privato: Cap. LV, par. 460

A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile: Capo XII, Sez. III, par. 423 lett. e)

P. Perlingieri, Manuale di diritto civile: Parte Quinta, lett. b), par. 11

P. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato: Cap. XIV, par. 94